

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 493

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MERLI, VAGHI, SPERANZA, SANGALLI, CARENINI, MICHELI, MARTINI MARIA ELETTA, MAROCCO, PAVONE, DI LISA, MATTARELLI, SIMONACCI

Presentata il 10 ottobre 1968

**Concessione di un contributo straordinario *una tantum*
e di un contributo ordinario a favore della « Gioventù italiana »**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto Badoglio 2 agosto 1943, n. 704 (convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 778) prevede, all'articolo 1, la soppressione, oltre che del partito fascista, di tutte le istituzioni, analiticamente indicate, di carattere tipicamente fascista; all'articolo 5 elencò gli enti posti alle dipendenze dei vari ministeri.

L'articolo 6 del decreto in questione precisò, che « i compiti demandati alla gioventù italiana del littorio (gil) sono deferiti al Ministero della guerra (ora difesa) ed a quello dell'educazione nazionale (ora pubblica istruzione) a seconda della rispettiva competenza ».

L'articolo 10 dello stesso decreto prevede altresì il trasferimento ai suddetti ministeri, per quanto riguardava i « compiti » loro demandati a norma dell'articolo 6, delle attività e passività eventualmente comprese nella « consistenza patrimoniale del soppresso partito nazionale fascista ».

Non vi è dubbio che intenzione del governo dell'epoca, in carenza del potere legislativo, era stata quella di mantenere in vita le attività istituzionali della ex « gil », compatibili con il nuovo clima democratico, trasferendole ai due ministeri, che, nella confusione del momento, si ritenne potessero recepirle.

Tale intendimento però non è stato possibile attuare al completo in quanto talune attività dell'ex « gil », non potevano essere demandate ai ministeri indicati dal decreto stesso perché non previste dai rispettivi ordinamenti istituzionali.

Inoltre il decreto Badoglio, per quanto riguardava l'ex « gil », si rivelò incompleto in ordine alla destinazione del personale e del patrimonio diversamente da quanto previsto per altri enti.

È chiaro per altro che le « attività e passività » indicate dall'articolo 10 del decreto in parola, non potevano riferirsi alla ex « gil », ente pubblico a se stante e con proprio patrimonio, che nulla aveva a che fare con la « consistenza patrimoniale » del soppresso partito nazionale fascista accennata dal prefato articolo 10.

I vari ministeri infatti non sono titolari del patrimonio in dotazione, che fa capo globalmente al Ministero delle finanze, a cui, in ogni caso, doveva essere destinato il patrimonio dell'ex « gil » come infatti era stato previsto per gli enti soppressi.

In effetti l'Ente, in attuazione del decreto, del 2 agosto 1943, ha provveduto al trasferimento dei compiti di competenza istituzionale ai Ministeri della difesa e della pubblica

istruzione, con il passaggio delle caserme già in uso alla ex « gil », degli impianti già di pertinenza dei patronati scolastici (articolo 18 decreto legislativo 24 gennaio 1947, n. 457), di tutti gli insegnanti di educazione fisica e delle relative attività scolastiche (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 luglio 1947, n. 936), delle scuole avocate dalla ex « gil » ai sensi della legge 3 giugno 1936, n. 994, e della scuola marinara « Caracciolo » (decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 572).

L'Ente, in carenza di successive disposizioni legislative, a malgrado dei vari progetti di iniziativa parlamentare rimasti inapprovati, ed in relazione alle norme per la gestione commissariale emanate dal Governo (che prevedevano quali compiti del Commissario « la legale rappresentanza dell'Ente stesso e l'esercizio di tutti i poteri che, a norma della legge istitutiva e dei regolamenti in vigore, erano di competenza degli organi individuali e collegiali in relazione ai compiti istituzionali dell'organizzazione ») e tenuto conto della evidente intenzione del Governo di tenere in vita i compiti socialmente utili, ha ritenuto di dover continuare, nei limiti delle possibilità economiche, le residue più significative attività istituzionali come le colonie estive ed invernali per fanciulli, i soggiorni per i giovani ed adolescenti ed alcune attività educativo-sportive a carattere propagandistico; in ciò confortato dalle pronunzie in proposito sia della Suprema Corte di cassazione che del Consiglio di Stato.

La prima, con sentenza del 5 luglio 1954, n. 2239, ha infatti affermato « che la soppressione della Gioventù italiana è sostenuta contro i principi generali del diritto e contro le norme del diritto speciale disciplinanti la materia » e inoltre ha chiarito « che il decreto Badoglio di nomina del Commissario dell'Ente, prevedeva, al secondo comma dell'articolo 1, l'approvazione preventiva del Ministero delle finanze (ora tesoro) delle deliberazioni comportanti i mutamenti della consistenza patrimoniale dell'Ente il che presuppone la piena attività dell'Ente medesimo oltre che l'esistenza, nel senso dell'esercizio della sua capacità giuridica nel campo patrimoniale ».

Il Consiglio di Stato, infine, in sede giurisdizionale, ha chiarito che « la Gioventù italiana è richiamata espressamente come Ente giuridico autonomo e non solo si riconosce e si riafferma la sua personalità giuridica, ma se ne ravvisa la sopravvivenza addirittura con riferimento alla sua legge istitutiva ossia con la sua consistenza patrimoniale ed i suoi fini

istituzionali seppure, questi ultimi, modificati con gli articoli 6 e 10 del prefato decreto del 1943, n. 704 », e aggiungeva « che il Commissario, assumendo in se tutti i poteri degli organi amministrativi ordinari aveva e conserva tuttora, la potestà di disporre anche dei beni patrimoniali, solo limitata nel senso che le relative deliberazioni, per essere valide, debbono riportare la preventiva approvazione del Ministero del tesoro ».

In conclusione la « Gioventù italiana » si è trovata costretta a dover fronteggiare problemi di grossa portata senza aiuto alcuno da parte dello Stato in quanto l'erogazione del contributo ordinario, previsto dalla legge del 28 giugno 1941, n. 681, per altro mai abrogata, di lire 580.000.000 non è più stata attuata fin dal 1944.

Intanto, debiti pregressi della ex « gil », le liquidazioni del personale posto via via in quiescenza, il mantenimento di quello rimasto in servizio, la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio, gli aggravii sensibili relativi alla custodia degli immobili, incidenti per oltre 100.000.000 annui, ed il pagamento delle imposte e tasse, connesse con il patrimonio, per oltre 110.000.000 annui, rappresentavano oneri di tale portata da rendere, via via negli anni, la situazione sempre più gravosa.

Di contro l'Ente poteva contare soltanto sui redditi patrimoniali che, ad oggi, ascendono a circa 550.000.000 annui.

Negli ultimi anni delle gestioni commissariali si è prospettato, poi, il problema dei molti immobili ancora inagibili per motivi vari, non ultimi i danni causati dalla guerra e la vetustà.

Mentre per i primi lo Stato ha provveduto a tutt'oggi al ripristino di solo il 38 per cento dei beni distrutti o danneggiati e cioè per un importo di lire 4.857.142.466 su di un totale di lire 12.628.525.086, il problema di una ristrutturazione e riconversione patrimoniale al fine di porre a disposizione dei giovani beni funzionali adeguati alle moderne concezioni dei servizi destinati alla gioventù, ha costituito l'indirizzo più rilevante degli ultimi sei anni di gestione.

Tutto ciò contrariamente a quanto talvolta con leggerezza affermato da taluni ambienti, ha portato un incremento patrimoniale di oltre quattro miliardi, calcolato in base agli indici di svalutazione al 31 dicembre 1967, come esaurientemente dimostrato nella relazione sulla « Gioventù italiana » presentata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al comitato di studio sui problemi della gioven-

tù, istituito dal Governo con decreto 6 marzo 1968; permane tuttavia uno stato di disagio economico per le cause sopraccennate, che si concretizza, in un disavanzo di amministrazione, al 31 dicembre 1967, di lire 1.904.235.763.

Tale disavanzo è stato contenuto in limiti ridottissimi per il sano indirizzo attuato dagli amministratori dell'Ente ed inteso, da un lato a rendere produttive le attività di istituto, dall'altro cercando di fronteggiare nella miglior maniera possibile i problemi sempre più gravi della manutenzione del patrimonio e perseguendo una costante politica di revisione e di aggiornamento dei canoni di fitto per i beni non utili a fini istituzionali e concessi in uso, per i quali, particolari situazioni pregresse ed obiettive impediscono talvolta la realizzazione di canoni congrui (esempio impianti sportivi del Foro Italico concessi al CONI, beni concessi in uso ai comuni, ecc).

In proposito si tenga conto che l'Ente fronteggia annualmente per il personale, già ridotto a poche centinaia di unità rispetto alle oltre 4.000 del periodo pre-bellico, oneri aggirantisi sui 1.200 milioni con erogazione di compensi individuali inferiori a quelli dei dipendenti statali e parastatali.

A detti oneri debbono aggiungersi quelli per la manutenzione ordinaria e straordinaria, per le spese generali e per le imposte e tasse, che, a solo citare le voci più importanti e secondo i dati del bilancio al 31 dicembre 1967, assommano ad oltre lire 530 milioni, per un totale quindi di lire 1.730 milioni.

A fronte di tali oneri, per altro non contraiabili, l'Ente conta sugli accennati 550 milioni di redditi del patrimonio, per cui il disavanzo annuale dovrebbe risultare di oltre 1.180 milioni, mentre invece si aggira sui 500 milioni annui.

Tale risultato è stato possibile raggiungere riducendo al massimo i costi di gestione delle attività istituzionali specie per quanto riguarda le spese del personale fluttuante portato a limiti del 50 per cento rispetto a quelle erogate da istituzioni similari private, il che ha permesso ulteriori margini attivi ed una utilizzazione dei beni patrimoniali ad un tasso di rendimento più alto di quello conseguito con i canoni di fitto e pur destinando parte dell'attività a sovvenire alcune categorie di minori fra i più indigenti.

Ovviamente i vari disavanzi di gestione verificatisi man mano negli anni hanno causato una situazione deficitaria divenuta ormai insostenibile e che soltanto un ricorso a provvedimenti di alienazione del patrimonio adibito alle attività d'istituto potrà ormai sanare.

Necessità urgente quindi di evitare un danno irreparabile alla futura disponibilità strumentale dell'Ente in vista della soluzione dell'intero problema dei giovani che, è augurabile, avrà uno sbocco nell'attuale legislatura sulla base degli orientamenti programmatici enunciati dal Governo, ma che certamente non potrà trovare un perfezionamento a breve scadenza.

Già in seno alla accennata commissione di studio per i problemi della gioventù, nominata dal Governo con decreto del 6 marzo 1968, sono stati espressi autorevoli pareri che concordano nel ritenere che i nuovi organismi che saranno creati per sovvenire alle esigenze ed alle attese del mondo giovanile non possono non poggiare sul patrimonio della « Gioventù italiana » che è necessario quindi mantenere integro nella sua attuale consistenza e funzionalità.

Ma quali che siano, comunque, in avvenire le decisioni in proposito del Governo e successivamente del Parlamento, non vi è dubbio che un intendimento, corrispondente a motivi di sana amministrazione e di utilità pratica, può ritenersi comune a tutte le tendenze politiche e cioè che il patrimonio dell'Ente non solo non venga depauperato, ma che venga mantenuto in condizioni di efficienza per quanto riguarda la manutenzione ordinaria e straordinaria e che la sua effettiva consistenza non venga di fatto resa nulla da passività ed oneri pregressi che ne renderebbero difficile la recepibilità da parte dell'Ente o degli enti che fossero chiamati ad ereditarlo in tutto o in parte.

La presente proposta di legge ha quindi lo scopo di porre da un lato l'Ente gioventù italiana — con la concessione di un contributo di lire 3.500.000.000 — in condizione di sanare il già citato disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 1967 di lire 1.904.235.763 e di provvedere alla estinzione dei mutui passivi a medio termine, garantiti dal patrimonio, contratti con l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane e ancora in essere per lire 1.365.000.000, consentendo così un normale andamento della gestione, appesantita ed oggi resa insostenibile, e nel contempo di assicurare all'Ente stesso, con un contributo ordinario annuo di 1 miliardo, il pareggio del disavanzo annuo di esercizio in vista soprattutto della necessità urgente di provvedere ad una razionale manutenzione dei beni, cui al momento si fa fronte con mezzi di fortuna e comunque inadeguati.

Con ciò si eviterebbero, nelle more della soluzione integrale e globale del problema dei

giovani o comunque di una decisione finale sulla destinazione dei beni e dei servizi attualmente approntati dall'Ente, ulteriori appesantimenti di bilancio che darebbero inevitabil-

mente luogo ad ulteriori alienazioni, questa volta non certamente a titolo di conversione patrimoniale come è stato possibile fare fino ad oggi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A favore della « Gioventù italiana » Ente con sede in Roma - Lungotevere A. Diaz, 20 -, al fine di provvedere al ripiano del disavanzo pregresso al 31 dicembre 1967, viene concesso un contributo straordinario di lire 3 miliardi 500.000.000.

ART. 2.

Allo stesso Ente, al fine di provvedere alla copertura del disavanzo annuo, in vista soprattutto della necessità urgente di provvedere ad una razionale manutenzione del patrimonio, a partire dall'esercizio 1968 e fino a quando non sarà disposta una soluzione definitiva del problema della destinazione dei beni e dei servizi facenti capo all'Ente medesimo, viene concesso un contributo annuo di lire 1 miliardo.

ART. 3.

La spesa relativa sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro - Rubrica Presidenza del Consiglio dei ministri.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico del fondo speciale iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.